

COMUNE DI CANOLO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

SERVIZIO FINANZIARIO

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il **bilancio di previsione 2022-2024** è stato redatto nel rispetto dei principi generali e applicati di cui al d.Lgs. n. 118/2011.

Si rammenta che il termine per l'approvazione del bilancio **2022-2024** è stato prorogato, rispetto a quello ordinario stabilito ai sensi dell'art. 151, D.Lgs. n. 267/2000:

- al **31 marzo 2022** dal D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021);
- al **31 maggio 2022** dall'3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, dopo la conversione in L. n. 15/2022.

Al bilancio di previsione deve essere allegata la **nota integrativa**, il cui contenuto minimo raccoglie i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2022-2024, in attesa della definizione dei nuovi stanziamenti per il FSC 2022.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2022-2024 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	71.054,77 al netto della quota di alimentazione fondo solidarietà comunale

Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	76.904,97 al netto della quota di alimentazione fondo solidarietà comunale		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	78.587,30	78.587,30	78.587,30
Effetti connessi a modifiche legislative già in vigore sugli anni della previsione	<i>La previsione è coerente con le disposizioni in materia di IMU contenute nella legge n. 160/2019 e nella legge n. 178/2020.</i>		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	<i>Le aliquote sono state confermate uguali al 2021.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Nessuna agevolazione aggiuntiva è prevista, agevolazioni e detrazioni previste per Legge.</i>		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Nessuna</i>		
Altre considerazioni	Le previsioni devono tenere conto degli effetti dell'emergenza sanitaria, che si sono già manifestati nel biennio 2020-2021, i quali potrebbero riverberare anche sul gettito 2022. Inoltre, vanno verificate le possibilità di manovra disponibili in tema di differenziazione delle aliquote, non ancora chiare ad oggi, rammentando che la legge di bilancio 2020 ha previsto dal 2021 che tale differenziazione sia possibile solo nell'ambito delle fattispecie definite dal decreto ministeriale, ad oggi però non ancora emanato. Fino ad allora, gli enti possono approvare le aliquote come per il 2021. A ciò si aggiungono gli effetti riduttivi sul gettito dell'esenzione introdotta dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, anche per il biennio 2022, in favore degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. A fronte di questa esenzione è previsto in ogni caso un contributo compensativo di 9,2 milioni di euro per ciascuno dei due anni. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce della metà l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia.		

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	139.040,23		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	140.615,79		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	156.680,00	156.874,00	156.874,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	<i>La previsione è coerente con le disposizioni in materia di TARI eventuali variazioni saranno effettuate in base a modifiche legislative intervenute.</i>		

Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Le tariffe saranno adeguate alle variazioni intervenute (PEF, variazioni nuclei familiari ecc.)
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	<i>Riduzione prevista per le abitazioni non servite,</i>
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Riduzione prevista per abitazioni per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg all'anno solare</i>
Altre considerazioni	NOTA BENE: Si conferma la necessità di disporre del piano finanziario 2022, che deve essere redatto con le regole del MTR-2 di Arera e validato dall'ente territorialmente competente in tempo utile per l'approvazione delle tariffe del tributo da parte dell'ente. Tra le principali novità introdotte da ARERA nel nuovo MTR-2 troviamo l'ampliamento del perimetro di controllo della filiera e dei soggetti interessati: Spazzamento, Raccolta, Trasporto e da oggi anche Smaltimento. Con l'MTR-2 sono infatti regolate le tariffe di accesso agli impianti di Trattamento, Recupero e Smaltimento dei Rifiuti Urbani, prevedendo una programmazione quadriennale e premiando le best practice in termini di performance ambientali nella valorizzazione dei rifiuti e nell'utilizzo di soluzioni tecnologiche. La determinazione delle tariffe di accesso agli impianti terrà conto del grado di integrazione della filiera distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "Integrati", "Minimi" e "Aggiuntivi", prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce: Compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica. Tali meccanismi di perequazione e quantificazione delle suddette componenti saranno definite con successivo provvedimento. Sono definiti impianti "minimi", precisa l'ARERA, quelli ritenuti indispensabili alla chiusura del ciclo dei rifiuti nel loro territorio e previsti nella programmazione. Sono impianti "aggiuntivi" quelli diversi dai minimi, per i quali si applica una regolazione orientata alla trasparenza. È stato confermato inoltre il modello di regolazione tariffaria Asimmetrica, che permette di gestire le differenze territoriali e gestionali sia in termini di presenza di impianti sia di gestione dei flussi di rifiuti. La regolazione MTR-2, quindi, oltre ad applicarsi a tutti i gestori integrati e ai loro impianti, si applica agli operatori non integrati che gestiscono impianti "minimi", con l'introduzione di incentivi decrescenti in base al tipo di trattamento che operano sui rifiuti (compostaggio, digestione anaerobica, termovalorizzazione). È sempre penalizzato il conferimento in discarica. I livelli di raccolta differenziata, il trattamento dei rifiuti con riutilizzo o riciclo, la prossimità territoriale e le caratteristiche dimensionali, tecnologiche e di impatto ambientale degli impianti, diventano con l'MTR-2 variabili quantitative che determinano la TARI, rendendola più vicina alle esigenze dei cittadini. Inoltre, la Legge di bilancio 2021 ha introdotto a partire dal 2021 una nuova agevolazione della quale è necessario tenere conto: l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020, infatti, riduce di due terzi la tassa sui rifiuti (TARI), o l'equivalente tariffa corrispettiva, dovuta in misura ridotta di due terzi per una sola unità immobiliare destinata ad uso abitativo - purché non locata o data in comodato d'uso - posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e siano residenti in uno "Stato di assicurazione" diverso dall'Italia. Per questa tipologia di immobili sarà pertanto dovuto un terzo

	dell'importo totale del prelievo TARI commisurato per anno solare.
--	--

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	9.622,09 accertamento utilizzato in base alla media storica		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	10.208,98 accertamento utilizzato in base alla media storica		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	Nessuno		
Effetti connessi alla modifica delle aliquote	Aliquota confermata uguale agli anni precedenti		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	Nessuno		
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	Nessuno		
Altre considerazioni	NOTA BENE: La previsione è incerta, allo stato attuale. Se, da un lato, il principio contabile stabilisce che l'addizionale si accerta per cassa oppure sulla base del minore tra l'importo accertato il secondo anno precedente (2020) e quello dato dalla somma degli incassi in conto/competenza del secondo anno precedente e in conto/residui dell'anno precedente (incassi in conto/competenza 2020 + incassi in conto/residui 2021), bisogna necessariamente tenere conto degli effetti dell'emergenza economica sui redditi dei contribuenti. Pur nell'auspicio di una ripresa economica (che comunque il Def indica in misura tale da consentire già nel 2022 il recupero della riduzione del Pil 2020), l'addizionale nel 2022 si attesterà ancora, probabilmente, su livelli inferiori al trend storico fino al 2019. Si tratta di una valutazione complessa, anche perché a oggi non sono noti gli effetti sull'addizionale 2021, che si paleseranno per la maggior parte solo nel corso del 2022, allorquando dovrà essere versato il saldo dell'addizionale 2021. Anche se in base al principio contabile si potrebbe prevedere una somma in linea con gli anni passati, il principio di prudenza invita ad attestarsi su importi inferiori anche per il 2022. Per il 2023 e il 2024, bisogna considerare che in base alla regola di accertamento, l'importo dell'addizionale non potrà superare il livello di accertamento 2021 il quale, pur potendo attestarsi sul livello dell'anno fiscale 2019, si ridurrà per effetto del calo dei versamenti.		

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente	NOTA BENE: Il tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità, CIMP e diritto sulle pubbliche affissioni, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021.		
Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento	2.500,00		
Gettito previsto nel triennio	2022	2023	2024
	5.200,00	5.000,00	5.000,00
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina		

	della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dalla legge	La previsione è coerente con le disposizioni in materia di Canone Unico contenute nella legge L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847
Effetti connessi a disposizioni recanti esenzioni e riduzioni previsti dal regolamento	<i>Le agevolazione sono quelle previste dalla legge L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847</i>
Altre considerazioni	L'applicazione di questi canoni richiede l'approvazione dei regolamenti da parte del Comune e delle conseguenti tariffe, pur tenendo conto della tariffa standard indicata dalla legge. Il Comune di Canolo ha approvato il regolamento di gestione del canone unico patrimoniale con delibera di Consiglio comunale n.3 in data 22/04/2021. Anche se il canone è introdotto dalla legge, la disciplina regolamentare è necessaria per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, il regolamento comunale è cioè il presupposto per poter iscrivere in bilancio la relativa entrata. A ciò si aggiunge la soppressione con decorrenza dal 1° dicembre 2021 dell'obbligatorietà di istituire il servizio delle pubbliche affissioni (che resta in vigore solo per i manifesti privi di rilevanza economica).

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

Dal recupero evasione tributaria per l'anno 2022, viene prevista una somma pari ad Euro 3.500,00 ricavabile dal recupero evasione ICI anni precedenti (da ruoli coattivi) ed una somma pari ad Euro 35.000,00 ricavabile dal recupero evasione IMU da accertamenti e ruoli coattivi.

Fondo di solidarietà comunale

Il fondo di solidarietà comunale anno 2022 è stato previsto per come pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno sezione Finanza Locale alla data del 27/05/2022.

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Considerato il mancato gettito degli anni precedenti la cifra prevista è pari ad Euro 516,00 e totalmente destinata ad appositi capitoli di spesa per come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.40 del 17/05/2022.

Altre entrate di particolare rilevanza

Viene prevista una entrata relativa alla vendita di taglio legna Bosco Comunale.

1.2. Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2022-2024 si è tenuto conto dell'aumento dei costi della fornitura di carburante, energia elettrica e gas;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede per i primi esercizi la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2022	2023	2024
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Codifica	DESCRIZIONE	FCDE	Motivazione
1.01.01.61.001	Tassa rifiuti	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
1.01.01.06.001	I.M.U.	NO	Non presenza di residui da incassare
1.01.01.06.002	Proventi recupero evasione tributaria(IMU)	NO	Non presenza di residui da incassare
3.02.02.01.004	Proventi sanzioni codice della strada	NO	Non presenza di residui
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto acque reflue	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
3.01.03.02.001	Fitti reali di fondi rustici	SI	Voce soggetta a lenta riscossione
3.01.03.02.001	Censi canoni livelli ...	NO	Non presenza di residui
3.01.03.02.002	Fitti fabbricati	SI	Voce soggetta a lenta riscossione

Il metodo di calcolo del fondo è quello della media semplice.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

BILANCIO 2022

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
--------------	-------------	---------------	----------------------------	-----------------------	-------------------

1.01.01.61.001	Tassa rifiuti	36,93	156.680,00	100	57.861,92
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto	65,81	58.758,00	100	38.668,64
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto acque reflue	67,74	4.100,00	100	2.777,34
3.01.03.02.001	Fitti reali di fondi rustici	13,47	5.000,00	100	673,50
3.01.03.02.002	Fitti fabbricati	46,12	16.934,00	100	7.809,96
TOTALE					107.791,36

BILANCIO 2023

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2023 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
1.01.01.61.001	Tassa rifiuti	36,93	156.874,00	100	57.933,57
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto	65,81	58.758,00	100	38.668,64
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto acque reflue	67,74	4.100,00	100	2.777,34
3.01.03.02.001	Fitti reali di fondi rustici	13,47	5.000,00	100	673,50
3.01.03.02.002	Fitti fabbricati	46,12	16.934,00	100	7.809,96
TOTALE					107.863,01

BILANCIO 2024

Risorsa/Cap.	DESCRIZIONE	% acc.to FCDE	Previsione 2024 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamento FCDE
1.01.01.61.001	Tassa rifiuti	36,93	156.874,00	100	57.933,57
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto	65,81	58.758,00	100	38.668,64
3.01.02.01.999	Proventi acquedotto acque reflue	67,74	4.100,00	100	2.777,34
3.01.03.02.001	Fitti reali di fondi rustici	13,47	5.000,00	100	673,50
3.01.03.02.002	Fitti fabbricati	46,12	16.934,00	100	7.809,96
TOTALE					107.863,01

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,772 % (euro 9.458,12) per il 2022, 0,778% (euro 8.600,17) per il 2023 e 0,863 % (euro 9.536,05) per il 2024.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 11.042,54, pari allo 0,302 % (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato *articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013*, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Accantonamenti per passività potenziali

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti **accantonamenti per passività potenziali**:

DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Indennità di fine mandato del sindaco	1.671,55	1.895,88	2.208,00
Fondo oneri rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi indennizzi assicurativi	0,00	0,00	0,00
Fondo rischi altre passività potenziali	0,00	0,00	0,00

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione 2022 sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

ENTRATE	IMPORTO	SPESE	IMPORTO
Rimborsi spese per consultazioni elettorali a carico di altre PA	34.000,00	Consultazioni elettorali o referendarie locali	34.000,00
Donazioni	0,00	Ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale	0,00
Gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria	38.500,00	Sentenze esecutive ed atti equiparati	0,00
Proventi sanzioni Codice della Strada	516,00		0,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00	Spese per eventi calamitosi	0,00
Concessioni edilizie e sanzioni	4.000,00	Spese da sanzioni codice strada	516,00
Condoni edilizi	5.000,00		0,00
Alienazione di Beni materiali	5.000,00		0,00
Accensioni di prestiti	0,00	Gli investimenti diretti	14.000,00
Contributi agli investimenti	1.572.012,79	Investimenti e Contributi agli investimenti	1.572.012,79
TOTALE ENTRATE	1.659.028,79	TOTALE SPESE	1.620.528,79

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 27/05/2021, e ammonta a €. 1.010.111,37..

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2021 ammonta a €. 1.234.456,30 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 *non prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel

caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);

- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati a partire dal bilancio 2021-2023. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio.

3. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nel triennio 2022-2024 sono previsti investimenti per un totale di €2.355.053,05, così suddivisi:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Programma triennale OO.PP	1.592.997,79	150.153,33	145.153,33
Altre spese in conto capitale	19.000,00	19.000,00	19.000,00
TOTALE SPESE TIT. II – III	1.611.997,79	169.153,33	164.153,33
IMPEGNI REIMPUTATI DA 2020 E PREC.	409.748,60	0,00	0,00
TOTALE SPESE DI INVESTIMENTO	2.021.746,39	169.153,33	164.153,33
<i>di cui</i>	=====	=====	=====
Tit. 2.04.06			

Tali spese sono finanziate con:

Tipologia	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
Alienazioni	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche	1.592.997,79	150.153,33	145.153,33
Proventi permessi di costruire e assimilati	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Altre entrate Tit. IV e V	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Avanzo di amministrazione quote vincolate	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti vincolate a investimenti	0,00	0,00	0,00
FPV di entrata parte capitale	132.306,74	0,00	0,00
Entrate re-imputate da esercizi precedenti a finanziamento investimenti	277.441,86	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TIT. IV – V PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.021.746,39	169.153,33	164.153,33
MUTUI TIT. VI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.021.746,39	169.153,33	164.153,33

4. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

5. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

6. Elenco dei propri enti e organismi strumentali

Con deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 19/10/2017 è stata effettuata la ricognizione delle società partecipate e si è disposto il mantenimento esclusivamente nella società riportata nel prospetto che segue:

Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Note
Asmenet Calabria srl	Società consortile arl	0,08	mantenuta
Locride Ambiente	Società spa	0,408	dismessa
Consorzio Locride Ambiente	Consorzio tra enti locali	1,57	dismessa
Consorzio Asmez	Consorzio senza scopo di lucro	0,07	dismessa

COMUNE DI CANOLO (RC) -- Società partecipate Aggiornamento	
SOCIETA' CONSORTILE ASMENET CALABRIA CST a.r.l.	
P. IVA 02729450797 - VIA GIORGIO PINNA, 29 LAMEZIA TERME (CZ)	
FUNZIONI E ATTIVITA'	DIFFUSIONE DI SERVIZI INNOVATIVI NEL SETTORE DELL'E-GOVERNMENT
QUOTA PARTECIPAZIONE	0,08 %
ANNO DI COSTITUZIONE	29.07.2005
DATA ADESIONE	25.10.2005
DURATA IMPEGNO	31.12.2030 (salvo recesso)
ONERE COMPLESSIVO ANNUO A QUALSIASI TITOLO GRAVANTE PER L'ANNO SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 0,40 per abitante oltre IVA con un minimo di euro 500,00 - canone annuo mantenimento servizi CST
NUMERO RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE	NON VI SONO RAPPRESENTANTI
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2018	€ 1.471,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2019	€ 6.560,00
RISULTATO D'ESERCIZIO AL 31.12.2020	€ 20.159,00
INCARICHI DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA'	Amministratore unico Tarallo Gennaro, nominato con atto del 20/06/2011 – durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto € 6.000,00
TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNUO	€ 6.000,00
DICHIARAZIONE ASSENZA DI MOTIVI DI INCONFERIBILITA' O INCOMPATIBILITA' DEL PROPRIO INCARICO	http://trasparenza.asmecomm.it/index.php?action=index&p=376
COLLEGAMENTO CON IL SITO ISTITUZIONALE DELLA SOCIETA'	http://www.asmenetcalabria.it/